

La questione dipende dall'interpretazione degli articoli 87 e 89 della legge sulla leva.

L'articolo 87 stabilisce: « che è esente dal servizio l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato. »

Il Rolla Luigi Cino, quintogenito del petente, avendo il suo fratello quartogenito al servizio, a termini di questo articolo pare dovrebbe essere esente dal servizio.

Ma l'articolo 89, dopo aver detto che l'esenzione, di cui all'articolo 87, può essere applicata nella stessa famiglia da altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino sotto le armi, soggiunge:

« Sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi. »

Ora, nella famiglia Rolla si ha il diritto ad una sola esenzione per causa di simultaneo servizio a quella dell'ultimogenito per l'esistenza del quartogenito sotto le armi.

Una sola essendo l'esenzione competente alla famiglia Rolla, conviene esaminare se in quella famiglia siasi di già goduto di qualche esenzione.

Appunto si verifica che il secondogenito Rolla godette dell'esenzione, perchè all'epoca della sua chiamata era sotto le armi il suo primogenito.

Nè vale l'osservazione che quel secondogenito non abbia profittato di quell'esenzione, giacchè egli non fu compreso nella designazione a motivo dell'elevato numero estratto, perchè l'alinea dell'articolo 89 considera come esenzione qualunque sia la causa per cui fu dispensato, alla sola condizione che egli sia vivente.

Lo spirito della legge si è che il padre non sia privo di tutti i suoi figli; nel caso del petente di cinque figli ne ha tre in casa.

Per siffatte ragioni la Commissione propose di passare sopra questa petizione all'ordine del giorno.

COTTA-RAMUSINO. Se rigorosamente si vogliono interpretare gli articoli 87 e 89 della legge del 1854, sicuramente non possono a meno che ravvisarsi ragionate le conclusioni della Commissione; tuttavia io credo che le critiche condizioni in cui si trova la famiglia Rolla siano meritevoli di qualche riguardo, e si è perciò che, senza oppormi alle conclusioni della Commissione, io rivolgo preghiera al ministro della guerra, perchè voglia prendere la petizione presentata dal Rolla in quella considerazione che gli potrà essere suggerita dai sentimenti di umanità.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Siccome io non amo mai ingannare alcuno, debbo dichiarare immediatamente all'onorevole Cotta-Ramusino che io non posso prendere in considerazione questa petizione.

Sono innumerevoli gli stati di famiglia che mi vengono continuamente presentati, e molti deputati ne sanno pur essi qualche cosa, nello scopo di ottenere simili provvedimenti; e a dir vero ci sono famiglie che sarebbero degne di maggior riguardo che non questa.

Qui si tratta di cinque figli, tre dei quali sono a casa col padre, e di una famiglia che non è miserabile, poi-

chè ha messo un surrogante; i due figli più giovani sono al servizio: ma io posso assicurare l'onorevole deputato che vi sono dei casi in cui per applicare la legge ci vuole una gran fermezza. Non avviene mai che si prenda una risoluzione improvvisa, perchè si chiedono informazioni ai sindaci, ai carabinieri, a tutti insomma coloro che sono in grado di fornirne; ma qualche volta ci si dipinge lo stato delle famiglie in termini così lagrimevoli, che dopo due o tre anni di servizio si mandano i giovani anticipatamente a casa.

Ma qui non è il caso di una simile disposizione, perchè in primo luogo l'inscritto è soltanto dell'ultima leva; e in secondo luogo la sua famiglia non è assolutamente povera.

Per conseguenza mi rimerisce, ma non posso prendere in considerazione questa domanda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono perchè si passi all'ordine del giorno. (La Camera approva.)

CAVALLINI CARLO, relatore. Colla petizione 6495, gli abitanti dei cascinali di Glovi, Aggagio, Ugello e Gratino, appartenenti al comune di Triora nella provincia di Nizza, premesso che, venuto meno il raccolto dei viui pel troppo lamentato crittogama, si vive colà con molti stenti dall'universalità di quelli che si danno all'industria pastoreccia, si lagnano della tassa che sarebbe piaciuta a quel comune d'imporre sopra alcuni capi di bestiame bovino e pecorino, quale tassa, riputata da essi ingiusta e contraria alla legge, ricorrono alla Camera dei deputati affinchè si voglia degnare di fare eliminare dal bilancio del comune di Triora.

I motivi sui quali si fondano i petenti sarebbero che da tempi immemoriali siffatta industria si sarebbe sempre esercitata colla sola retribuzione delle così dette bandite o pascoli banditi, mentre ora il comune vorrebbe imporre i mandriani o conduttori di greggie, non solo per altri pascoli rimasti fin qui liberi da contribuzione, ma quello che è più voleva ritenere responsabili e quindi imposti gli stessi mandriani, i quali veramente non altro sono che conduttori di greggie che curano a conto il bestiame altrui; che tale tassa urta cogli articoli 128, 129, 131 della legge 7 ottobre 1848, dalle quali disposizioni si evince che non si possono imporre quelle industrie con cui si sostengono le popolazioni, avendosi a stabilire i tributi, in guisa che sieno proporzionatamente ripartite tra i comunisti.

La vostra Commissione si fece anzitutto a considerare che i petenti, benchè abbiano lamentati i danni che la crittogama sgraziatamente recava anche in quella parte dello Stato, tuttavia i medesimi non fondavano i loro reclami su tali fatti. Essi bensì si appoggiavano sulla nuova tassa, che, per essere inusitata in quel comune, li eccitò a ricorrere senz'altro alle rispettive autorità, affine di vederla cancellata dai ruoli dell'esattore. Se non che ai reclami che quei pastori facevano all'intendente di San Remo e di Nizza, il comune rispondeva appoggiato ai suoi diritti, quali vennero dai rispettivi intendenti riconosciuti.